



COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)

UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N° 01 DEL 22/01/2013

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA E DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

II SINDACO

PREMESSO che la disciplina commerciale introdotta dal D.Lgs. n° 114/98 e L.R. n° 28/99 negli anni è stata interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. n° 287/1991;

VISTO l' art. 31 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214 che dispone:

“1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

VISTO il testo attualmente vigente dell'art. 3 del decreto legge 4.7.2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248, che, a seguito delle superiori modifiche, è il seguente:

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m). della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

VISTO il comma 2 dell'art. 31 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, il quale ha disposto che secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale, in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; per cui le Regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti alle predette prescrizioni entro

settembre 2012;

ATTESO, pertanto, CHE, con le norme innanzi richiamate, è stata introdotta in tutto il territorio nazionale la liberalizzazione del regime degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, consentendosi la libera determinazione degli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura;

VISTE le circolari dell'Assessorato Attività Produttive n. 2 del 21.02.2011 e n. 1 del 28.02.2012;

ACCERTATO, tuttavia, che la Consulta, con sentenza n. 299 dell' 11.12.2012, si è pronunciata confermando la piena liberalizzazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali introdotta dalla legge Salva Italia, respingendo anche il ricorso della Regione Sicilia contro l'art. 31 succitato in quanto ritenuto invasivo della competenza legislativa regionale in materia di commercio, ed affermando, viceversa, la piena legittimità della norma a tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva del legislatore statale al quale soltanto *“è consentito intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali qualora vi sia l'opportunità di garantire la tutela della concorrenza che comprende le misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche”* ;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

VISTO l' O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Per le superiori motivazioni,

1) Che devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:

- a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) chiusura domenicale e festiva;
- c) mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

2) Che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto immediato relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio;
- b) somministrazione di alimenti e di bevande;
- c) vendita di quotidiani e periodici.

3) L'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti.

4) In caso di più di due festività consecutive, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 28/99, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico almeno un giorno.

5) Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale chiusura per riposo settimanale, con cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.


6) Di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Catania, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a :

- Comando Polizia Municipale – Sede;
- Comando Stazione Carabinieri – Calatabiano.

R.d.P.
Giuseppe Limina




IL SINDACO
Dott. Giuseppe Inteliano
